

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 3904/2016 proposto da:

M.S.R., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO POLINARI, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio dell'avvocato L.G., che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 24008/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

**Svolgimento del processo**

1 Con atto 30.9.2009 l'avvocato L.G. convenne davanti al Giudice di Pace di Roma i

clienti M.S.R. e S.A. per ottenerne la condanna al pagamento del compenso maturato per l'assistenza legale fornita in un processo civile davanti al Tribunale di Tivoli sez. dist. Castelnuovo di Porto (in materia di danni alle strutture condominiali e alle proprietà private).

I convenuti eccepirono l'incompetenza territoriale (per l'avvenuto conferimento ed espletamento del mandato tra (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonché l'infondatezza della domanda.

2 Il Giudice adito con sentenza 2848/2013 accolse parzialmente la domanda e il Tribunale di Roma con successiva sentenza 30.11.2015, respinto l'appello principale dei M.- S., ha accolto l'impugnazione incidentale del professionista, condannando i clienti al pagamento della somma di Euro 3.401,20 corrispondente all'integrale compenso richiesto.

Ha rilevato il Tribunale:

- che l'eccezione di incompetenza era infondata perchè l'attore aveva individuato una somma determinata quale oggetto della domanda (Euro 3.401,20) e quindi doveva trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3;
- che lo scaglione di valore della causa era stato correttamente individuato dal primo giudice e la parcella del professionista non presentava gli errori di compilazione denunciati dagli appellanti;
- che non ricorreva l'ipotesi di frazionamento del credito, avendo l'avvocato correttamente inviato l'avviso di parcella;
- che i clienti non avevano adeguatamente contestato l'importo richiesto, per cui lo stesso andava liquidato nella misura indicata.

3 Contro tale sentenza i M.- S. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'avvocato L. resiste con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale e il controricorrente ha depositato una memoria.

Con ordinanza interlocutoria 10360/17 il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza non ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato altra memoria.

### **Motivi della decisione**

1.1 Col primo motivo di ricorso, deducendosi violazione o falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c. si ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, disattesa dai giudici di merito: sostengono i ricorrenti che il conferimento del mandato era avvenuto nell'ambito del circondario del Tribunale di Tivoli sez. dist. Castelnuovo di Porto e che il richiamo del giudicante all'art. 20 c.p.c. appare in contrasto con il disposto dell'art. 1182 c.p.c., comma 2 dove l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, ma solo se la somma è perfettamente determinata nel suo ammontare e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti. Osservano che nel caso di specie il L. non aveva indicato la fascia di valore e quindi il credito non era nè liquido nè esigibile. Rilevano inoltre che l'eccezione di incompetenza era già stata accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 2734/2012 emessa in analogo giudizio con altro condomino e ritengono pertanto che debba essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto.

1.2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss del D.M. n. 127/2004, criticando il Tribunale per avere ritenuto la causa di valore indeterminabile, posto che invece vi erano tutti gli elementi per stabilirne il valore.

2 Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso che il controricorrente ha sollevato richiamando l'art. 348 ter c.p.c., u.c., disposizione certamente applicabile *ratione temporis* al caso in esame (trattandosi di appello proposto nel marzo 2013): è sufficiente osservare in proposito che i motivi di ricorso riguardano la competenza (primo motivo) e la violazione di norme di diritto (secondo motivo), e dunque si rientra senz'altro nelle ipotesi di ricorribilità per cassazione previste dalla citata disposizione.

Altro rilievo preliminare riguarda l'esclusione della applicabilità, *ratione temporis*, delle disposizioni del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54) e, per quanto interessa, dell'art. 14, che detta la disciplina delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, con previsione, al comma due, anche del criterio di

individuazione della competenza territoriale: la disposizione transitoria contenuta nell'art. 36, comma 1 assoggetta alle nuove norme i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e quello di cui oggi si discute è stato introdotto, come si è visto, nel 2009.

3 Venendo all'esame dei motivi di ricorso, il primo di essi è fondato.

Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016);

Nel caso in esame, i convenuti avevano sollevato l'eccezione in relazione a tutti i criteri concorrenti perchè, escludendo il criterio di cui all'art. 19 cpc (che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ipotesi qui certamente non ricorrente) avevano indicato la loro residenza ex art. 18 c.p.c. ((OMISSIS)) e, quanto al foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., avevano richiamato il luogo di esecuzione dell'obbligazione.

Orbene, come più volte affermato da questa Corte, l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 4, trattandosi di credito non liquido, poichè il titolo non determina nè il suo ammontare nè stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione (tra le varie, Sez. 6 - 3,

Ordinanza n. 30287 del 15/12/2017 Rv. 646953; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007 Rv. 599194).

Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 Rv. 640601).

Nel caso in esame, considerato che il credito dell'avvocato non risultava determinato al momento del conferimento dell'incarico (lo attesta lo stesso Tribunale laddove a pag. 4 della sentenza afferma che la somma di Euro 3.401,20 venne individuata nell'atto introduttivo di primo grado) e poichè i convenuti avevano contestato la pretesa anche nel quantum (sotto il profilo dello scaglione applicabile), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della illiquidità del credito e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata, dichiarando competente il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto (luogo di domicilio dei debitori): la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione a tale profilo, rendendosi logicamente assorbito l'altro motivo di ricorso.

Va quindi dichiarata la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli (stante l'intervenuta soppressione dell'ufficio di (OMISSIS)) che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. La riassunzione avverrà nel termine di legge.

#### **P.Q.M.**

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Tivoli dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione del giudizio nel termine di legge, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018